



# **COMUNE DI GIOIA TAURO**

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA LOCALIZZAZIONE, DELOCALIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E  
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI TELEFONIA  
MOBILE**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nello spirito del principio di precauzione di cui all'art. 175 del Trattato di Amsterdam ed in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione, viene emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile, comunque denominata, sul territorio comunale di Gioia Tauro, l'esercizio e le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

### **Art 2**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Gioia Tauro intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 , n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e del Decreto legislativo 1 agosto 2003 N. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
  - a. applicare, come già affermato, il principio di precauzione e prevenzione, in base all'art. 174 del Trattato di Amsterdam;
  - b. tutelare la salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
  - c. minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare riferimento alle aree sensibili;
  - d. minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, del patrimonio storico e documentale culturale ed ambientale derivante dalla installazione degli impianti in oggetto;
  - e. perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a, b e c, individuando i siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
  - f. promuovere una corretta informazione nei confronti dei cittadini;
  - g. esercitare equità ed imparzialità nei confronti dei Concessionari dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle Concessioni ottenute dallo Stato;
  - h. individuare le condizioni più ragionevoli per assicurare in tutto il territorio comunale la copertura radioelettrica necessaria a garantire il servizio, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della domanda.

- i. esercitare trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza ed ai titolari di interessi pubblici e/o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, il Comune può esercitare ed attuare il coordinamento delle diverse richieste attraverso:
  - a. la caratterizzazione del territorio in Cartografie tematiche nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la configurazione degli impianti di telefonia mobile venga diversamente disciplinata;
  - b. l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;
  - c. l'offerta in disponibilità di siti comunali (aree e/o fabbricati) e/o di altre pubbliche amministrazioni, previo accordo, per la realizzazione delle installazioni, privilegiando, comunque, (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
4. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.
5. Al fine di garantire il principio di cautela, il Concessionario dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che produce la migliore minimizzazione dei c. e. m. e dell'impatto visivo.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a. **Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile**

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella relativa banda di frequenza, nonché degli apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile, comunque denominata, possono essere, oltre che fissi, anche mobili. Per impianti mobili si intendono solo quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).
  - b. **Sito puntuale di localizzazione di un impianto**

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune.
  - c. **Area di ricerca**

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 ml. all'interno del quale un Concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla Concessione ministeriale.

**d. Riconfigurazione di un impianto esistente**

Si intende la realizzazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso (in questo caso si tratterà di "riqualificazione") e/o il passaggio ad un'altra tecnologia, nonché qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze.

**e. Risanamento e Bonifica di un impianto esistente**

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- i. la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003;
- ii. l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;
- iii. la delocalizzazione degli impianti ubicati in zone che il presente Regolamento considera sensibili in base all'art. 12 o nelle relative aree di pertinenza di cui alla lettera i);
- iv. la minimizzazione o l'ulteriore riduzione al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, così definiti alla lettera h).

**f. Catasto degli impianti esistenti**

Si intende per Catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale corredato in modo schematico dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 16 e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i concessionari sono tenuti ad avvalersi dei supporti documentali messi a disposizione dal Comune.

**g. Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile**

Si intende per Programma Annuale: L'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi, in via preferenziale collegialmente, oppure separatamente, sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Il Programma annuale deve essere presentato, su supporto cartaceo e informatico. Il Programma deve essere corredato di una opportuna documentazione cartografica realizzata anche conformemente alle indicazioni fornite nelle cartografie tematiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. a.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento.

Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, dovrà essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 90 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma. Il Comune può procedere immediatamente alla pubblicazione del Programma, escludendo le istanze incomplete, ovvero, concedere ai Concessionari interessati, ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso, il deposito del programma deve intervenire a cura del Comune non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. I termini per la presentazione di osservazioni, eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini e di tutti coloro che hanno diritto decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

**h. Ricettori sensibili**

Ai sensi del presente Regolamento, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- i. le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;
- ii. le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;
- iii. le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;
- iv. gli edifici e le aree di valore storico architettonico e monumentale;
- v. le zone di parco e le riserve naturali,

**i. Aree di pertinenza di ricettori sensibili**

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. i. + iv., si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Mancando l'area di pertinenza, si fa riferimento all'intero lotto catastale; per le fattispecie di cui alla lett. v. l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

**l. Zone in prossimità di ricettori sensibili**

Per tali zone si intendono le fasce territoriali esterne per una profondità di ml 200 ai ricettori sensibili di cui alla precedente lettera h), punti i, ii, iii e v; per i ricettori sensibili di futura realizzazione si farà riferimento ad un'area estesa ml 200 misurati dal lotto catastale.

In tali zone è possibile l'installazione di nuovi impianti solo se viene dimostrato che le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, e unicamente attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio microcelle, picocelle, microstazioni, ecc,) che garantiscano bassi impatti radioelettrici e il minimo impatto visivo - paesaggistico - ambientale.

**m. Edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale**

Per edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s. m. ed i. nonché gli edifici gravati dai vincoli "restauro scientifico" e restauro e risanamento conservativo".

**n. Concessionario/i**

Per Concessionario/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile - funzionanti nel campo delle relative frequenze.

## **CAPO II**

### **CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE**

#### **Art. 4**

##### **Divisione del territorio**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) il territorio del Comune di Gioia Tauro, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee, così come individuate e delimitate negli elaborati cartografici relativi:
  - a. centro storico e complessi storico testimoniali;
  - b. ambiti urbanizzati e urbanizzabili;
  - c. ambiti rurali;
  - d. ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche.

#### **Art. 5**

##### **Inserimento degli impianti negli ambiti individuati quali centro storico e complessi storico testimoniali quali zone di installazione condizionata**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali - centro storico - e complessi storico testimoniali - costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali non potranno dunque essere installate stazioni radio base, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, e 4.
2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m. ed i. è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
3. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali sono ammesse solo le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico- ambientale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
4. Tutti gli interventi ammessi negli ambiti individuati quali centro storico e complessi storico testimoniali dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente e seguiranno le procedure e le modalità previste.
5. Negli ambiti individuati quale centro storico e complessi storico testimoniali non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

## Art. 6

### **Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: ambiti urbanizzati ed urbanizzabili**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali - urbanizzati e urbanizzabili sono da ritenersi quelli diversi dagli ambiti delimitati quali centro storico e complessi storico testimoniali come individuati all'art. 5.
2. Negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili le installazioni di telefonia mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
  - a. in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
  - b. in aree o edifici di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza di persone superiore alle quattro ore;
  - c. su sostegni di impianti di telefonia mobile già autorizzati e rilasciati di proprietà di altri Concessionari;
  - d. in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra.
3. Il Concessionario, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando la propria scelta di localizzazione.
4. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo sostegno o palo per impianti di telefonia mobile, la struttura relativa dovrà:
  - a. essere dimensionata in modo tale da ospitare impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri Concessionari;
  - b. essere realizzata preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
  - c. non essere corredata di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
  - d. assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
5. Per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters dovrà essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; i vani tecnici dovranno essere posti comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici; laddove non sia possibile, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

## **Art. 7**

### **Inserimento degli impianti negli ambiti rurali**

1. Gli ambiti territoriali delimitati quali - ambiti rurali - sono identificati nelle Tavole del Piano Regolatore Generale.
2. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti rurali deve privilegiare, possibilmente in co-siting, la localizzazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà:
  - a. essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri Concessionari;
  - b. in aree o edifici di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza di persone superiore alle quattro ore;
  - c. nel caso di installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
  - d. assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
3. E' altresì privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
4. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
5. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.

## **Art 8**

### **Inserimento degli impianti negli ambiti di tutela delle risorse archeologiche, ambientali e paesistiche**

1. Gli ambiti di tutela delle risorse ambientali e risorse paesistiche sono individuati nelle Tavole del Piano territoriale Paesistico Regionale, così come approvato dalla Legge Regionale 6 luglio 1998 N. 24 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Gli ambiti di cui al primo comma, ricomprendono in particolare:
  - a. le aree delimitate quali zone di in edificabilità per fascia di rispetto per i 150 ml. dai fossi considerati quali acque pubbliche, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/1998 e s.m. ed i.;
  - b. le aree delimitate quali "zone di particolare interesse paesistico definite dal D.M. 1954;
  - c. le aree sottoposte al vincolo di uso civico, che, in base alla Legge Regionale 19 dicembre 1995 N. 59 e s.m. ed i. che, di fatto, mantengono la loro specificità paesistica;
  - d. le altre aree delimitate per interessi paesistici individuate dalle Tavole del Piano Paesistico Regionale;
  - e. le aree di interesse archeologico, così come individuate nelle Tavole del P.S.C.;

3. Negli ambiti di cui alle lettere a) ed e) non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile in quanto aree di particolare valenza archeologica, ambientale e paesaggistica.
4. Negli ambiti di cui alle lettere b), c) e d) l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile potrà essere consentita.
5. L'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti di cui al precedente comma 2) deve privilegiare, possibilmente in co-siting (condivisione), la localizzazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo sostegno o palo, esso dovrà:
  - a. essere dimensionato in modo tale da ospitare impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile eventualmente di altri Concessionari;
  - b. essere realizzato preferibilmente con pali a tipologia circolare o poligonale, pertanto sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni;
  - c. non essere corredato di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti;
  - d. assolvere anche funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telefonia mobile.
6. E' altresì privilegiato l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio rurale in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
7. Gli impianti, comunque, non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici;
8. Negli ambiti di cui precedente comma 2 l'autorizzazione alla installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Dlgs 22/01/2004 n. 42 " e s.m. ed i..

## **Art. 9**

### **Caratteri tipologico estetico - percettivi ambientali degli impianti fissi**

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal Concessionario secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia mobile, comunque denominata, vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione del Programma, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia mobile.
2. I criteri funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno tenere in considerazione:
  - a. ingombro della sezione della struttura;
  - b. concentrazione di impianti per sito;
  - c. innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
  - d. alterazione del profilo dello skyline;

- e. vicinanza a monumenti;
  - f. visibilità all'uscita da monumenti;
  - g. visibilità da luoghi pubblici;
  - h. visibilità da percorsi turistici;
  - i. visibilità dai principali elementi della viabilità;
  - j. mimetismo/mitigabilità;
  - k. densità abitativa nell'intorno del sito,
3. Nella valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale si dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, ai corpi emittenti, agli shelters, agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i Concessionari dovranno valutare, caso per caso, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. Ciò, utilizzando la miglior tecnologia disponibile. Nel caso di installazione su edifici, i Concessionari dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica degli stessi, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura quali vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc..
4. Al fine di minimizzare la visibilità degli impianti o delle installazioni nel contesto urbano e in particolare nei confronti degli elementi di riconosciuto valore monumentale, i Concessionari dovranno prevedere, per ciascuna nuova installazione, che essa sia provvisoria o definitiva, la realizzazione di opportune misure di mascheramento e mitigazione coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento, preferibilmente con interventi aventi elementi vegetali "a legno verde/vivo", attenendosi anche alle prescrizioni dettate in tal senso nelle autorizzazioni. Non sono consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Programma annuale, interventi di mitigazione tramite installazione di "finti alberi" o l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralici.

### **CAPO III AREE NORMATIVE**

#### **Art. 10**

#### **Disposizioni generali**

Il Regolamento individua le aree normative relativamente alla localizzazione degli impianti radioelettrici, distinguendo gli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

#### **Art. 11**

#### **Aree Normative per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione, comunque denominata**

Il Regolamento individua per la localizzazione degli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione le seguenti aree normative:

- Aree Sensibili;
- Zone di Installazione Condizionata;
- Zone di Attrazione;
- Zone Neutre.

## **Art. 12**

### **Aree sensibili**

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del DPCM 8 luglio 2003.

Ai fini dell'applicazione delle misure di cautela, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:

- Aree Sensibili "a": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma superiore a quattro ore;
- Aree Sensibili "b": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.

## **Art. 13**

### **Zone di Installazione Condizionata**

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- l'area compresa nel raggio di 30 ml. dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i.;
- l'area definita "centro storico" come da Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

## **Art. 14**

### **Zone di Attrazione**

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.S.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 ml centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 ml centrato nel punto di installazione di un impianto di telefonia non sia né zona "A" né zona "B" di cui al D.M. 1 aprile 1968 n. 1444;
- le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**Art. 15**  
**Zone Neutre**

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

**CAPO IV**  
**PROCEDURE, REGIME AUTORIZZATIVO E DOCUMENTAZIONE**

**Art 16**  
**Carta tematica di riferimento**

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, gli Uffici comunali con la collaborazione di ARPACAL individuano sulla base del Catasto degli impianti, dell'uso reale del suolo, delle previsioni degli strumenti urbanistici e della Carta delle proprietà pubbliche le aree e i siti puntuali idonei/non idonei/di attenzione, vocati o meno all'installazione di stazioni radio base (s. r. b.) per la telefonia mobile, secondo la classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
2. Ai fini della localizzazione delle s. r. b, si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica ovvero le aree e i siti puntuali eventualmente espropriabili per ragioni di pubblica utilità.
3. L'individuazione di aree e siti puntuali, di cui al comma 1, avverrà su supporto cartografico, sia cartaceo che digitale, denominato Carta tematica di riferimento per la telefonia mobile, sulla base dell'applicazione dei criteri definiti all'Allegato A del presente Regolamento.
4. La Carta tematica, aggiornata annualmente sulla base dei dati del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art.29 del presente Regolamento, è il documento a cui i Concessionari devono riferirsi per la presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
5. La Carta tematica è redatta dal Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) degli impianti per la Telefonia mobile, di cui all'art. 17, ed è approvata con disposizione dirigenziale del Responsabile del gruppo stesso entro il 30 settembre di ogni anno.
6. La Carta tematica di riferimento individuerà:
  - a. il territorio urbanizzato sulla base dello stato di fatto e degli strumenti urbanistici vigenti;
  - b. le aree in cui è prevista l'edificazione sempre negli strumenti urbanistici;
  - c. i ponti radio a supporto della rete di telefonia mobile;
  - d. la mappa delle fibre ottiche esistenti sul territorio;
  - e. gli edifici vincolati o soggetti a tutela, i ricettori sensibili.
  - f. le s. r. b. esistenti suddivise per tecnologia e soggetto gestore, distinguendo quelle effettivamente attivate da quelle autorizzate e da quelle da delocalizzare.

**Art. 17**  
**Gruppo tecnico di valutazione (G. T. V.)**

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico,

culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.

2. Il GTV, coordinato di norma dal Responsabile del Procedimento Settore Sportello delle Attività Produttive, è costituito da rappresentanti degli uffici comunali competenti quali Settore Sportello Unico per le Attività Produttive, Area Ambiente e Sanità, Area Urbanistica, Settore Patrimonio, e da eventuali altri uffici che il Responsabile del G. T. V. ritenesse necessario coinvolgere, e si riunisce almeno una volta all'anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Carta Tematica.
3. Il G. T. V., al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i Concessionari di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPACAL, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all'art 19 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Concessionari le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti discendenti dall'applicazione dei criteri strategici di cui all'Allegato B.
4. Potranno inoltre essere organizzati con i Concessionari altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dagli stessi entro il 30 settembre di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute al Comune.
5. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attenzione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
  - a. condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
  - b. inserimento presso aree o edifici comunali o pubblici resi disponibili dagli Enti interessati;
  - c. raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione;
  - d. coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-ambientale problematica.

## **Arti 18**

### **Nuove edificazioni e sopraelevazioni**

1. Le autorizzazioni, di cui all'art. 21, vengono rilasciate con la clausola esplicita che le installazioni radioelettriche non costituiscono vincolo o limitazione per l'utilizzo futuro di capacità edificatorie residue nelle aree circostanti previste dagli strumenti urbanistici.
2. In forza di tale regime, in caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPACAL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie in un raggio dell'ordine dei 200 m dagli impianti esistenti. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con il Concessionario, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.
3. Se la nuova edificazione o sopraelevazione dovesse avvenire in aree sensibili di cui all'art.12 i Concessionari provvedono in ogni caso, in accordo con il Comune, alla delocalizzazione e/o rimozione dell'impianto installato in corrispondenza di tali aree.

4. Ove il Comune, nell'attività di monitoraggio sistematico sul territorio, riscontri valori di campo elettrico superiori ai limiti di legge, dovuti alla sovrapposizione degli effetti di più s. r. b., essa dovrà richiedere ai Concessionari di montare all'uscita dell'amplificatore dei limitatori di potenza tarati e sigillati, a carico degli stessi. Qualora il Concessionario non ottempererà alle prescrizioni nel tempo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 19**

##### **Programmi annuali delle installazioni**

1. I Concessionari di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni entro il termine perentorio del 15 gennaio di ogni anno.
2. Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte nelle quali il Concessionario, per garantire il servizio secondo gli standards previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, viene consegnato da parte dei Concessionari su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali.
3. Il Programma annuale dovrà essere presentato sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. S'intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio assenso nei termini previsti dalle leggi vigenti, salvo provvedimenti di sospensione da parte del Comune.

In tal caso i termini vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione.

5. Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del Programma stesso.

#### **Art. 20**

##### **Valutazione dei programmi annuali**

1. I Concessionari presentano presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, nel termine previsto dal comma 1 dell'art. 19, che sarà sottoposto all'approvazione del G. T. V.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, prima dell'approvazione di cui al comma 1, verifica la completezza della documentazione prodotta dal Concessionario, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei siti individuati che delle caratteristiche radioelettriche e di valutazione strumentale.  
In carenza di documentazione non verrà dato avvio al procedimento sino all'inoltro della documentazione mancante.
3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa, necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

4. Il Comune diffonde notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune, mediante manifesti e la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse. Nello stesso periodo i soggetti interessati, informati per lettera raccomandata, potranno proporre le proprie valutazioni, proponendo, in caso negativo, soluzioni alternative.
5. Il Comune, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune, ne dà comunicazione al Comune interessato.
6. L'istruttoria relativa alle aree circoscritte, ove il Concessionario prevede d'installare degli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla Concessione ministeriale, accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico ed ambientale. Inoltre si provvederà ad indicare vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste agli artt. 21 e seguenti.
7. Il Comune, a campione o secondo le modalità che riterrà più opportune, provvederà, anche in seguito al rilascio della relativa autorizzazione, alla verifica dei dati relativi all'altezza dell'impianto, degli edifici presenti e della loro destinazione d'uso, in un raggio di 200 metri.
8. Eventuali difformità rispetto allo stato di fatto comporteranno la riattivazione della procedura di valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, con il pagamento delle conseguenti spese a carico del Concessionario titolare dell'impianto. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzi il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle normative vigenti, il Comune procede alla sospensione immediata dell'autorizzazione relativa all'impianto per il quale si è provveduto all'accertamento, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, accertata da nuove valutazioni da parte degli organi competenti.
9. Il G. T. V., anche sulla base dei pareri ARPACAL e dei soggetti interessati, esprime le sue valutazioni istruttorie sui singoli o congiunti programmi presentati dai Concessionari, assumendo a riferimento la carta tematica di cui all'art. 16 e i criteri strategici di cui all'Allegato B, proponendo se del caso prescrizioni specifiche sia ai fini della mitigazione dell'impatto visivo che della minimizzazione degli effetti di campo.
10. A tal proposito nel caso di proprietà pubbliche disponibili presenti entro le aree di ricerca, e comunque in un raggio di 150 m. dal sito proposto dai Concessionari, la nuova s. r. b., o il trasferimento di una s. r. b. esistente è di norma ricondotta nell'ambito di tale proprietà, salvo controindicazioni specifiche nell'ambito dei criteri di cui al comma che precede: gli introiti per l'utilizzo di aree e immobili pubblici saranno obbligatoriamente utilizzati ai fini ambientali e in via prioritaria per il monitoraggio.
11. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPACAL per opportuno riscontro ed aggiornamento.

## **Art. 21**

### **Autorizzazione**

1. In attuazione dei principi comunitari imposti dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, recepite e ribadite nell'ordinamento italiano dall'art. 41 della legge 1 ottobre 2002 n. 166, che è legge delega in base alla quale è stato emanato il D. Lgs.

259/2003, il procedimento unico per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dei titoli, da parte del Comune) nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in base all'art. 41, comma 2 della legge delega n. 166/2002.

2. Nel rilascio dell'autorizzazione unitaria dovrà necessariamente tenersi conto della conformità urbanistica ed edilizia degli interventi, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/ 2001 e s.m. ed i. e di eventuali altri pareri di settori comunali interessati.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore dello Sportello Unico della Attività Produttive, di concerto con il Dirigente dell'Area Urbanistica per i rispettivi aspetti di competenza, su domanda, che dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredata dalla documentazione necessaria, prevista dall'art. 27 sulla base della modulistica predisposta dallo stesso Sportello Unico.
4. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di torri o pali, sono soggetti a presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D. I. A), ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti previsti dal Programma annuale delle installazioni fisse per telefonia mobile, salvo quanto previsto dall'art 24, tenendo conto anche della conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto.
5. Qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, lo Sportello Unico delle attività produttive, con il supporto dell'Area Urbanistica, ove necessario, dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti, quali quello del Genio civile, mentre per le installazioni nelle zone soggette a tutela paesistico - ambientale dovranno essere rispettate le procedure, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. ed i.
6. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1 è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. I Concessionari comunicano a Comune, ARPACAL l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all'area di installazione.

## **Art. 22**

### **Impianti sottoposti a Denuncia di Inizio attività (D. I. A.)**

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80, sono sottoposti a semplice Denuncia di Inizio attività (D.I.A.):
  - a. gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
  - b. gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (pali, torri, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
  - c. gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
2. Sono, inoltre, sottoposti a Denuncia di Inizio Attività (D. I. A) gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

3. La comunicazione della D. I. A, in duplice copia, dovrà essere inoltrata al Settore dello Sportello delle Attività Produttive ed all'Area Urbanistica, corredata della documentazione prevista all'art.27.

#### **Art. 23**

##### **Conferenza dei Servizi.**

1. Nel caso in cui il Concessionario presenti una domanda per realizzare un intervento di installazione di impianto di telefonia cellulare, alla quale sono interessati più enti, il Responsabile del Procedimento può convocare una Conferenza dei Servizi, ivi compresi anche i settori comunali competenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, nel caso in cui un'amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, anche se la proposta presentata sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ma incompatibile con la mancanza di aree non previste nella programmazione annuale ed alla strumentazione urbanistica comunale.

#### **Art. 24**

##### **Autorizzazione dei singoli impianti non previsti nella programmazione annuale**

1. In casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, fermo restando che le domande di autorizzazione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali.
2. In ogni caso le autorizzazioni per le nuove s. r. b. sia nell'ambito dei Programmi annuali che per singoli impianti hanno durata annuale e cessano la loro efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

#### **Art. 25**

##### **Modifiche ad impianti esistenti**

1. Per modifica ad impianti esistenti s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico impiantistiche:
  - a. tipologia dell'antenna;
  - b. localizzazione dell'antenna;
  - c. altezza centro elettrico;
  - d. tilt elettrico o meccanico;
  - e. direzioni di puntamento;
  - f. potenza irradiata;

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art.21.

2. L'installazione o la variazione di ponti radio sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.

3. Non rientrano in quanto disposto al comma 1. i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate, per i quali si applica la normale procedura autorizzativa, ai sensi degli art.21.
4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Concessionario vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune, ARPACAL. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Concessionario, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI.
5. Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di un'area di valutazione in un raggio di 200 m. dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.
6. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.
7. L'autorizzazione a modifiche di impianti esistenti ha validità annuale e cessa la sua efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

#### **Art. 26**

##### **Impianti mobili e stagionali**

1. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di mobilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
  - a. a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - b. per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi;
  - c. per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Concessionario una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art.27.

3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Concessionario dell'impianto mobile. Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste per legge.
4. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale abilitazione all'attività edilizia, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

## **Art. 27**

### **Documentazione tecnica richiesta per impianti di telefonia sottoposti ad autorizzazione**

1. Le domande per l'installazione e le modifiche agli impianti di telefonia cellulare, comunque denominati, di cui all'art. 25, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere presentate in duplice copia ed essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. estremi della Concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
  - b. copia del titolo di proprietà o altro titolo idoneo,
  - c. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
  - d. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice dei lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori (D.U.R.C.);
  - e. dichiarazione da parte del richiedente o del Concessionario, firmata ed autenticata nei termini di legge, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato ed al presente Regolamento e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche il riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione e/o meccanica dei sistemi radianti;
  - f. dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata nei termini di legge, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri localizzativi previsti nel programma annuale approvato e di minimizzazione dell'esposizione ai c. e. m. secondo la legislazione vigente e le prescrizioni del presente Regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nella materia oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato e timbrato comprende le competenze nel settore edile, meccanico ed elettronico);
  - g. progetto edilizio asseverato da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari e legislative comprendente:
    - A) Relazione tecnica esaustiva dei seguenti punti:
      - indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
      - tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
      - tipologia dell'utilizzo dell'impianto;
      - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo, modello e costruttore dell'antenna trasmittente;
      - caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione; direzione di quest'asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione di DB, altezze di massima irradiazione dall'asse del palo a cui è ancorata l'antenna;
      - massima potenza ammessa in antenna;
      - massima potenza irradiata;
      - canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza

- B) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione e simulazione fotografica dell'inserimento del nuovo impianto al fine di valutare gli impatti ambientali, paesistici e visivi;
- C) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in una unica tavola, corredati da stralci catastali e dei piani urbanistici, coordinate geografiche del punto o zona di intervento, le caratteristiche e la morfologia del sito, le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici, ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio di 200 ml., indicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 ml. Dal punto di installazione del nuovo impianto, rituale rappresentazione dell'impianto in dettaglio (piante, prospetti con l'indicazione della zona e relative costruzioni, ecc.);
- h. misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di ml. 200 dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti i punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione dell'impatto elettromagnetico;
- i. valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto, tenendo conto della massima potenza irradiabile, con l'impiego di software riconosciuto scientificamente valido da certificazione nazionale e/o internazionale o da pubblicazioni scientifiche, con garanzie di funzionamento previste dalle norme CEI;
- l. pareri previsti dell'A.R.P.A.C.A.L. ed, eventualmente, dell'ISPELS, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma del tecnico abilitato per le dichiarazioni di cui ai punti h) ed i);
- m. la preventiva richiesta al Comune di aree ed immobili di proprietà comunale per l'installazione di impianti ed in particolare la preventiva richiesta di utilizzazione in co-siting delle aree prescelte in accordo ed intesa sui siti.

#### **Art. 28**

##### **Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio**

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico delle Attività produttive ed ai settori interessati da parte del Direttore dei Lavori di una dichiarazione di fine lavori timbrata e firmata, autenticata a termini di legge, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto autorizzato.
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere messo in esercizio.
3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il Concessionario dovrà inoltrare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto autorizzato allo Sportello Unico delle Attività Produttive, agli altri settori comunali interessati ed all'A.R.P.A.CAL.

## **CAPO V**

### **CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

#### **Art. 29**

##### **Catasto.**

1. Viene istituito presso il Comune il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato sulla base dei dati forniti dai Concessionari.
2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione delle s. r. b. sul proprio territorio, il Comune, avvalendosi di ARPACAL, realizza una mappa censuaria delle s. r. b, corredata con i dati identificativi degli impianti.
3. La mappa, redatta su base geo referenziata sulla stessa scala del P.S.C., conterrà eventualmente anche, oltre all' indicazione e all'identificazione delle singole s. r. b., le direzioni principali di emissione e distinguerà le stazioni già installate da quelle solo autorizzate.
4. Saranno altresì riportate le aree di ricerca autorizzate con riferimento al punto radioelettrico ottimale per un raggio non superiore a 150 m.
5. Alla cartografia di cui ai commi che precedono saranno allegati archivi informatici con tutti i dati tecnici e di gestione delle singole s. r. b.

#### **Art. 30**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Il Comune effettua attività di monitoraggio, mappatura e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile per contrastare forme di inquinamento elettromagnetico e per garantire la minimizzazione di cui all'art. 2 avvalendosi di ARPACAL.
2. Successivamente all'installazione dell'impianto, in tutte quelle situazioni in cui il Comune ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPACAL, effettua periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei casi di valutazione teorica dell'esposizione ai c. e. m. superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere o nelle zone dei ricettori sensibili, così come classificati dall'art.3.
3. Nel caso in cui l'ARPACAL rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvederà ad applicare le sanzioni di legge, di cui al successivo art. 37 del presente Regolamento.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI**

#### **Art. 31**

##### **Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti**

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
  - la riconfigurazione;
  - il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
  - la dismissione o la cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia

intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, sono oggetto di comunicazione, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

#### **Art 32**

##### **Riconfigurazioni di impianti esistenti**

1. Le riconfigurazioni di impianti esistenti sono equiparate a nuove installazioni.

#### **Art. 33**

##### **Sopravvenuto interesse pubblico**

1. Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico (a mero titolo esemplificativo in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio, ovvero in caso di installazioni ubicate nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all'art. 3, lett. h, ovvero in caso di installazioni tali da creare intrusione visiva e/o un negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o rurale, ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento), di individuare installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

#### **Art. 34**

##### **Formazione e aggiornamento degli impianti fissi per la telefonia mobile**

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo ovvero su supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:
  - a. degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
  - b. degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.
2. Per tutte le installazioni devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché copia del contratto, ovvero le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto di cui all'art. 16 e deve essere altresì allegata una planimetria su base catastale rapp. 1: 1000 o 1:2000 - ovvero, ove disponibile, contenente le altezze degli edifici e le destinazioni d'uso nel raggio di 200 metri dall'installazione.
3. Ove la documentazione per il primo impianto del Catasto sia stata fornita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'integrazione degli atti richiesti dovrà intervenire, comunque, non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per gli impianti di cui al precedente comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARPACAL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell'elenco degli impianti da bonificare ovvero da delocalizzare.
5. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, provvedendo ad includerli nel Programma annuale degli interventi, ovvero specificando l'avvenuta inclusione in tale programma, ove già presentato,

6. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.
7. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di richiedere ogni qual volta lo ritenga necessario, informazioni utili all'aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile.

#### **Art. 35**

##### **Concentrazione di impianti su una stessa struttura e presso proprietà pubbliche.**

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune individua sulla Carta Tematica di riferimento per le installazioni di telefonia mobile le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Concessionari presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc) ove privilegiare l'installazione di impianti.
2. Il Comune può richiedere ai Concessionari la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di c. e. m generati.
3. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
4. L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

#### **Art. 36**

##### **Risanamento degli impianti fissi**

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, tramite la loro riduzione a conformità ovvero delocalizzazione, il Concessionario o spontaneamente o su richiesta del Comune, comunica l'intenzione di risanare o bonificare un impianto di telefonia.
2. Le s. r. b. che producono o concorrono a produrre il valore superiore ai 0.6 V/m nelle vicinanze delle zone dei ricettori sensibili devono ridurre la loro potenza congiuntamente sino a raggiungere tale valore o delocalizzarle sino a raggiungere il valore massimo di 0.6 V/m. Il G.T.V. entro 180 gg dalla verifica del superamento del valore massimo, in accordo con i Concessionari, individua le modalità e i tempi di intervento.

### **CAPO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 37**

##### **Partecipazione ed informazione**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il

principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Concessionari.

2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPACAL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

#### **Art. 38**

##### **Sanzioni**

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse.
2. Per le infrazioni al presente regolamento, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma che precede, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981.

#### **Art. 39**

##### **Spese per diritti di segreteria e di istruttoria**

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate all'autorizzazione dei Programmi annuali nonché di singoli impianti, ivi comprese quelle necessarie per la redazione e l'aggiornamento della Carta tematica e funzionamento del G.T.V., sono a carico del richiedente.
2. La quantificazione delle stesse sarà determinata tramite apposita delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 40**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso.
2. Le domande presentate dai Concessionari in attesa dell'autorizzazione o della maturazione del silenzio assenso al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospese con formale comunicazione, in attesa che il G.T.V., di cui all'art. 17, elabori, in prima applicazione, la Carta tematica di riferimento, di cui all'art. 16 con termine entro ventiquattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
3. La Carta tematica di riferimento viene approvata con Disposizione Dirigenziale del suo Coordinatore. Il Coordinatore del G.T.V. ne da comunicazione ai Concessionari delle reti di telefonia cellulare.
4. Per gli impianti, i cui lavori sono già in itinere e non sono compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, i Concessionari, in attesa di prima esecuzione, dovranno concordare con il Comune, ove possibile nuove localizzazioni, sempre nello spirito delle finalità ed obiettivi espressi dall'art.2.
5. I Concessionari delle reti di telefonia mobile possono presentare la documentazione integrativa per le istanze in itinere e i programmi relativi al nuovo anno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della Carta Tematica.
6. Qualora non pervengano integrazioni alle istanze già presentate, le stesse verranno esaminate nello stato in cui si trovano.

## ALLEGATO A

### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE/SITI PUNTUALI E LORO UTILIZZO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE, COMUNQUE DENOMINATA

1. Nell'individuazione delle aree di cui ai punti successivi, deve essere tenuto conto sia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, sia delle previsioni urbanistiche non ancora attuate.
2. Si ritiene opportuno, nell'ottica del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi, tenere in debito conto i fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio, anche al fine di evitare per quanto possibile una concentrazione di condizioni ambientali sfavorevoli in alcune aree del territorio, con conseguente incremento della percezione del rischio e di situazioni di disagio nella popolazione.
3. Tali aree/siti puntuali sono:
  - a. **Aree/siti puntuali non idonei all'installazione (fattore escludente):**
    - a. i ricettori sensibili, così come individuati dall'art.3 lettera h) e sulla base delle norme urbanistiche;
  - b. **Aree/siti puntuali di attenzione, sottoposti a valutazioni specifiche sulle possibilità di minimizzazione (fattore limitante), perché:**
    - a. caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento alla metà del valore di attenzione fissato dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (3 Vim);
    - b. prossimi alle aree di divieto (con particolare riferimento alle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche) per le quali è necessario perseguire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tendendo al minimo incremento, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, del fondo preesistente sulle aree soggette al divieto.
4. La delimitazione delle aree di attenzione non può superare la distanza di 200 metri dall'area/siti puntuali non idonei all'installazione;
5. **Aree/siti puntuali compatibili (fattore preferenziale)**, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un eventuale idoneità-attitudine alla localizzazione, eventualmente già indicate negli strumenti di pianificazione, quali ad esempio:
  - a. aree con assenza di ricettori sensibili;
  - b. rotatorie stradali e parcheggi di ampie dimensioni al centro dei quali installare strutture apposite;
  - c. aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.

## **ALLEGATO B**

### **CRITERI STRATEGICI PER LO SVILUPPO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE**

1. Al fine del proseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente Regolamento ed in relazione allo sviluppo della tecnologia in atto e a quella prevedibile, della domanda di servizi in un arco temporale di breve-medio termine, si individuano i seguenti criteri strategici a cui sono tenuti ad uniformarsi i Concessionari nella presentazione dei propri programmi annuali o delle richieste per installazioni non comprese nei programmi.

#### **A- Per le nuove s. r. b. e ponti radio**

- Nel territorio urbanizzato e/o di prossima urbanizzazione secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, costituiscono indicazioni strategiche le seguenti:
  - Utilizzo per le s. r. b. di impianti a bassa potenza e di ridotte dimensioni (preferibilmente con potenza di antenna < 20 watt per il GSM o < 10 watt per "UMTS per ciascuna direzione principale di emissione);
  - Ponti radio condivisi (rooming) fra i diversi Concessionari sia su palo che su antenna montata su edifici per contenere il numero di tali impianti di forte impatto percettivo.
- Nel centro storico e nelle aree ed edifici vincolati sono da evitare pali o antenne non adeguatamente mimetizzati per non alterare lo sky-line tipico di tali zone o edifici.

#### **B - Per gli impianti esistenti**

- La modificazione degli impianti esistenti deve avvenire ricercando per quanto possibile la conformità con quanto disposto alla lett. A;
2. Le s. r. b. e i ponti radio in contrasto con le indicazioni di cui alla lett. A devono essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dopo di che, in caso di inerzia, il Comune potrà richiedere la concertazione di soluzioni migliorative nel rispetto delle nuove possibilità della tecnologia.